

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI
PERCOLATI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

		€ (IVA ed ECOTASSA escluse)
a)	Importo posto a base di gara	513.500,00
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell’esistenza di interferenze ai sensi dell’articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 come da documento unico di valutazione dei rischi - DUVRI – allegato al presente Capitolato ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
1)	Totale appalto	513.500,00
c)	Somme a disposizione di cui:	
	- € 7.000,00 per spese di pubblicità	7.250,00
	- € 250,00 per contributo gara AVL P	
2)	Totale complessivo dell’appalto	520.750,00



Appalto n. 01/09

G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A.
Via Brofferio n. 48 – 14100 Asti - ☎ 0141.35.54.08 📠 0141.35.38.49
e-mail: info@gaia.at.it

- CAPO I -

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento - presso impianti di smaltimento finale a ciò autorizzati - dei percolati prodotti dagli impianti costituenti il Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti della provincia di Asti di proprietà della società G.A.I.A. S.p.A.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta alle norme previste dal bando di gara, dal disciplinare, dal presente capitolato speciale, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; saranno inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione del servizio.

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO CONTRATTUALE

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo presunto posto a base di gara.

L'appalto è aggiudicato a corpo ed il prezzo di affidamento è determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base d'asta.

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta formulando un unico ribasso percentuale da applicare ad ogni singola voce indicata nella tabella sottoriportata:

Impianto	Indirizzo	Codice CER	Quantità t/anno	Prezzo €/t
Ex discarica di I ^a cat.	Asti, Loc. Vallemanina	19 07 03	1.000	21,50*
Polo di trattamento rifiuti	Asti, Loc. Valterza, Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D	19 07 03	1.800	21,50*
Impianto di compostaggio	14015 - San Damiano d'Asti (AT), Loc. Martinetta n. 100	19 07 03	2.200	30,00*
impianto di compostaggio San Damiano		16 10 02	600	20,50*
discarica per rifiuti non pericolosi	14030 - Cerro Tanaro (AT), Via San Rocco n. 40	19 07 03	5.500	21,50*

*Tali importi si intendono al netto di ECOTASSA e I.V.A. 10 %

L'importo contrattuale presunto per l'esecuzione del servizio è pari a **€ 513.500,00** al netto di ecotassa ed I.V.A di legge. Non sono previsti costi relativi agli oneri di sicurezza da interferenze. Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla G.U.R.I. come previsto dall'art. 66, c.1 D.Lgs. 163/06.

GAIA SpA si riserva di affidare con procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara l'esecuzione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale ai sensi

dell'art. 57, c.5, lett. b). Pertanto esclusivamente per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. citato l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato in € 128.375,00

ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile del Settore Tecnico ovvero da suo incaricato, attraverso i quali G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento o alla pari.

Con il corrispettivo di cui al presente articolo si intendono interamente compensate da G.A.I.A. S.p.A. tutte le forniture e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere - espresso e non - previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la servizio di che trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 "Revisione periodica del prezzo".

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio oggetto di gara è fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i controlli e le verifiche di cui agli art. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli eventuali anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi

dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore. Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 7 - GARANZIE

7.1 – GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 10.270,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara.

7.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 11 "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

7.3 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA

L'importo delle garanzie di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto in materia di smaltimento dei percolati.

Nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

Le fatture dovranno essere accompagnate, pena la sospensione della liquidazione delle fatture stesse, da:

- a) copie del registro di carico e scarico relative al periodo oggetto di fatturazione;
- b) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, trattandosi di appalto pubblico 30 giorni dalla data del rilascio (in caso di RTI dovrà essere allegato un DURC per ciascun componente l'RTI)
- c) copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente capitolato

L'importo sarà calcolato sulla base degli importi unitari indicati al precedente art. 2, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le quantità liquidate saranno desunte dalle bolle di pesatura presso gli impianti sopraccitati, nonché previa verifica di tutti i certificati di smaltimento rilasciati dall'impianto di destinazione finale.

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al successivo articolo "Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati e, in espressa deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, mediante bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

ART. 10 - VARIABILITÀ DELL'APPALTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto in quanto la quantità indicata è presunta e variabile in funzione delle condizioni atmosferiche. In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

L'appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

ART. 11 - PENALITÀ

L'applicazione delle penali previste da presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penali di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penali ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, si potrà procedere da parte di G.A.I.A. S.p.A. alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'inizio del servizio è specificatamente stabilita una penale pari a 1.600,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni cinque; decorso il quinto giorno senza che la prestazione sia stata

- completamente eseguita la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'ordine - al netto dell'IVA - a titolo di mancato adempimento
- mancata effettuazione di un trasporto, qualora ciò non pregiudichi in modo grave il servizio, G.A.I.A. S.p.A. applicherà una penale di 800,00 € per ciascuna giornata in cui si è manifestata l'infrazione;
 - inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, G.A.I.A. S.p.A. applicherà una penale dell'importo di 3.200,00 € addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte e saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorso 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

ART. 12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto".

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

13.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all'articolo "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante - senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario - dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

13.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla servizio oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

13.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della stazione appaltante la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito del servizio effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 16 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

16.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

16.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la servizio medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 7.2 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio, di cui all'articolo 3 del presente Capitolato.

16.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 16.1, il contratto di servizio, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 16.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 16.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 16.4 del presente Capitolato.

16.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 16.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di servizio oggetto del presente capitolato entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 16.1

16.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato articolo 11, commi 10 e 12, potrà ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;

- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 18 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato
- c) codice etico appalti ed approvvigionamenti
- d) politica ambientale di GAIA SpA

ART. 19 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 21 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il prelievo ed il trasporto del percolato dovranno essere effettuati dagli impianti di proprietà della società G.A.I.A. S.p.A. dove viene prodotto, all'impianto di smaltimento secondo le seguenti modalità:

a) DISCARICA DI VALLEMANINA – Quantità annua presunta di percolato: t 1.000 - CER 190703

Ubicazione: Comune di Asti, Località Vallemanina.

Orario di apertura: L'impianto è ormai chiuso e privo di personale dedicato, pertanto i prelievi saranno concordati di volta in volta con il personale che gestisce l'impianto di compostaggio di San Damiano. Stante la ridotta disponibilità di personale, i prelievi dovranno essere effettuati – esclusi i casi di emergenza – soltanto al mattino entro le ore 11,30.

Modalità di stoccaggio del percolato: il percolato viene stoccato in una vasca della capacità di 600,00 mc. circa, dotata di pompe per il trasferimento del percolato dalla vasca all'autobotte per il trasporto a distanza.

Modalità di prelievo del percolato: È richiesto il prelievo dalle vasche di raccolta presenti sull'impianto mediante autobotte da posizionarsi sotto il getto del percolato, inviato dal sistema di pompaggio. L'impresa deve comunque garantire lo svuotamento delle vasche anche in caso di mancato funzionamento delle pompe di sollevamento, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico di G.A.I.A. S.p.A.

Gli automezzi, in base alle esigenze gestionali e secondo le istruzioni del personale di G.A.I.A. S.p.A., saranno pesati in ingresso e in uscita dall'impianto e destinati ad uno dei due punti di prelievo.

L'impresa è tenuta ad effettuare gli interventi di prelievo entro 4 ore dalla chiamata, mentre in occasione di chiamata di emergenza, in periodi particolarmente piovosi, non oltre 2 ore.

Oltre 5 interventi al giorno a pieno carico, si considera situazione di emergenza e si riconosce all'impresa la maggiorazione del 10% su prezzo determinatosi con il ribasso d'asta.

b) POLO DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI ASTI, LOCALITÀ' VALTERZA - Quantità annua presunta di percolato: t 1.800,00 - CER 190703

Ubicazione: Comune di Asti, Loc. Valterza. Fraz. Quarto inferiore 273/d.

Orario di apertura: da lunedì a venerdì: mattino dalle ore 6,30 alle ore 11,30 - pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 18,30.

Modalità di stoccaggio del percolato: Le acque vengono stoccate in due silos verticali fuori terra da 70 mc l'uno, posti in una vasca di contenimento. In tali serbatoi vengono inviate le acque delle fosse Imhoff, le acque raccolte nei pozzetti interni del capannone di valorizzazione, i percolati del bacino di igienizzazione e le acque di prima pioggia dei piazzali esterni.

Modalità di prelievo del percolato: È richiesto il prelievo dai silos di raccolta mediante autobotte. I serbatoi sono dotati di attacchi DN 70 con rubinetto; tali attacchi sono posti alla base dei serbatoi, ad un'altezza da terra di circa 1 m in un'apertura della vasca di contenimento. Il percolato defluisce per gravità.

Gli automezzi, in base alle esigenze gestionali e secondo le istruzioni del personale di G.A.I.A. S.p.A., saranno pesati in ingresso e in uscita dall'impianto e destinati ad uno dei due punti di prelievo.

L'impresa è tenuta ad effettuare gli interventi di prelievo entro 12 ore dalla chiamata.

Oltre 5 interventi al giorno a pieno carico, si considera situazione di emergenza e si riconosce all'impresa la maggiorazione del 10% su prezzo determinatosi con il ribasso d'asta.

**c) IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - Quantità annua presunta di percolato: t 2.200 - CER 190703 -
Quantità annua presunta di acque di prima pioggia: t 600 - CER 161002.**

Ubicazione: Comune di San Damiano d'Asti, Loc. Martinetta n. 100

Orario di Apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Chiuso il pomeriggio

Modalità di stoccaggio:

1. acque nere: la rete raccoglie le acque di scarico dei servizi igienici della palazzina uffici i percolati raccolti nelle platee di stoccaggio dei rifiuti organici umidi (FORSU) e dei fanghi, nelle canaline presenti sotto i cumuli dell'area di maturazione accelerata e i percolati del biofiltro, sfocia nell'apposito pozzo del locale di captazione acque per essere pompata nella vasca di stoccaggi della capacità di 80 mc.; Codice CER 19 07 03 (percolato di discarica, non contenente sostanze pericolose);
2. acque grigie: la rete raccoglie la sola acqua proveniente dai piazzali e dalle platee di stoccaggio dei materiali ligneo-cellulosici e del compost e sfocia nell'apposito pozzo del locale di captazione acque per essere pompata nella vasca di stoccaggio della capacità di 160 mc. Codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto, non contenenti sostanze pericolose).

Modalità di prelievo del percolato:

È richiesto il prelievo dalle vasche di raccolta mediante autobotte; i serbatoi sono dotati di attacchi DN 70 con rubinetto. Gli automezzi, in base alle esigenze gestionali e secondo le istruzioni del personale di G.A.I.A. S.p.A., saranno pesati in ingresso e in uscita dall'impianto e destinati al punto di prelievo.

L'operatore della ditta autorizzata provvederà al prelievo del percolato allacciandosi alla tubazione collegata ad una delle due vasche per cui è stato richiesto l'intervento.

L'impresa è tenuta ad effettuare gli interventi di prelievo entro 12 ore dalla chiamata e in casi di particolare urgenza entro 3 ore dalla richiesta di intervento.

Oltre 5 interventi al giorno a pieno carico, si considera situazione di emergenza e si riconosce all'impresa la maggiorazione del 10% su prezzo determinatosi con il ribasso d'asta.

d) DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CERRO TANARO - Quantità annua presunta di percolato: t 5.500,00 - CER 190703

Ubicazione: Comune di Cerro Tanaro, Via San Rocco, 40 . S.S. n.10, km. 73,100.

Orario di apertura: 6 ore/giorno, al mattino (orario soggetto a variazioni stagionali).

Modalità di stoccaggio del percolato: il percolato viene stoccato in n. 8 serbatoi della capacità di mc. 50,00 ognuno, contenuti a loro volta in una vasca di calcestruzzo seminterrata. La capacità totale di stoccaggio è pari a mc. 400,00

Modalità di prelievo del percolato: È richiesto il prelievo dalle vasche di raccolta presenti sull'impianto mediante canal jet, durante l'orario di apertura della discarica.

Gli automezzi, in base alle esigenze gestionali e secondo le istruzioni del personale di G.A.I.A. S.p.A., saranno pesati in ingresso e in uscita dall'impianto e destinati ad uno dei due punti di prelievo.

L'impresa è tenuta ad effettuare gli interventi di prelievo entro 24 ore dalla chiamata.

Oltre 5 interventi al giorno a pieno carico, si considera situazione di emergenza e si riconosce all'impresa la maggiorazione del 10% su prezzo determinatosi con il ribasso d'asta.

Presso la società appaltante sono disponibili, a richiesta degli interessati, le analisi del percolato oggetto del presente appalto.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà svolgere il servizio utilizzando autocisterne a norma di legge, regolarmente autorizzate, della portata minima di 28 m³ ciascuna, sostituibili in caso di guasto.

Eseguito il trasporto, la ditta dovrà provvedere al conferimento del percolato presso il centro di smaltimento finale autorizzato a norma di legge e restituire entro tre mesi copia del formulario firmato e timbrato dall'impianto di smaltimento finale.

L'impresa dovrà essere in condizioni di ricevere chiamate di emergenza in qualunque ora nell'arco di 24 ore.

Il servizio deve essere garantito sia nei giorni festivi che nelle ore notturne.

L'impresa, nell'espletamento del servizio sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità del servizio come sopra descritto per ogni impianto;
- la sostituzione immediata di quegli autisti e di quegli automezzi che dovessero risultare indisponibili, qualunque ne sia la ragione, in modo da non causare alcuna interruzione allo svolgimento del servizio. In tale evenienza, per quanto attiene agli automezzi, dovranno essere sostituiti, previo avviso, con altri di analoghe caratteristiche ed idoneamente autorizzati;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi dell'Impresa;
- il pronto recupero del refluo che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo il tragitto.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento da parte delle autorità competenti. Verificandosi tale evidenza, la stazione appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'appaltatore dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

- i mezzi per il trasporto dovranno essere sempre efficienti al fine di evitare spargimenti e gocciolamenti;
- negli impianti dovranno essere rispettate le norme di viabilità e sicurezza stabilite nelle procedure di accesso agli impianti: tali procedure verranno consegnate prima dell'inizio del servizio.

ART. 23 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento di essere assicurato contro i rischi della R. C. e per danni ambientali in misura proporzionata all'entità del servizio da svolgere.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto previo invito dell'Ente appaltante, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, l'Ente appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo.

L'appaltatore dovrà comunque essere provvisto delle seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi;
- b) responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO)
- c) Responsabilità civile inquinamento

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di GAIA SpA, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio

anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

L'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola, modello F24, DM 10, POS, lettere di assunzione e quant'altro.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

La ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Documento Unico di valutazione dei rischi, nonché a tutte le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze delle attività.

A pena di esclusione il concorrente, previa prenotazione telefonica deve:

- 1) procedere ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante della stazione appaltante, degli ambienti di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste dal bando;
- 2) prendere visione degli allegati contenenti dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni del presente bando, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla attività che ordinariamente vi si svolgono.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta contenente i documenti amministrativi.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre restituire prima dell'inizio dei lavori il modulo MD_GA034 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo (F24, DM 10, P.O.S.).

L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, si impegna ad aprire una propria posizione contributiva presso l'INPS e presso l'INAIL di Asti ed a non avvalersi della possibilità di accentramento contributivo presso detti enti in località diversa da quella di Asti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ispettorato del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 25 - CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento del servizio la stazione appaltante provvederà al controllo delle attività effettuate, per accertare che siano compiute secondo le condizioni poste dal presente capitolato.

Per le operazioni di controllo, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia con facoltà di richiedere controlli e conseguente parere da parte del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione.

Qualora il servizio fosse riscontrato non eseguito in base a quanto richiesto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse ad eseguire regolarmente il servizio previsto dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà farlo eseguire da altri, a carico ed a maggiori spese dell'aggiudicatario stesso, indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
